

REGIONE BASILICATA

Deliberazione 27 marzo 2020, n.211

Preso d'atto Accordo Quadro che definisce le modalità di intervento per l'attuazione delle previsioni di cui all'art. 22 del D.L. n. 18/2020 in materia di cassa integrazione in deroga, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

LA GIUNTA REGIONALE

- VISTO il D.lgs. n.165/2001, avente ad oggetto: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTA la L.R. n.12/96 e successive modificazioni ed integrazioni concernente la “Riforma dell’organizzazione Regionale”;
- VISTE la D.G.R. n.11/98 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;
- VISTA la D.G.R. n.539/08, concernente la disciplina dell’iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti dirigenziali di impegno e di liquidazione della spesa, così come modificata dalla D.G.R. n.1340 del 11 dicembre 2017 avente ad oggetto: “Modifica della D.G.R. n.539 del 23 aprile 2008. Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale.”;
- VISTA la D.G.R. n.227/14 avente ad oggetto: “Denominazione e configurazione dei dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali ‘Presidenza della Giunta’ e ‘Giunta Regionale’”, così come parzialmente modificata dalla D.G.R. n.693/14;
- VISTA la D.G.R. n.694/14 e ss.mm.ii., avente ad oggetto: “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree Istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali e declaratorie dei compiti loro assegnati”;
- VISTA la D.G.R. n.624/16 con la quale sono state approvate ulteriori modifiche all’assetto organizzativo regionale provvedendosi alla rideterminazione del numero complessivo e della denominazione dei Dipartimenti Regionali;
- VISTA la D.G.R. n.524 del 5/08/2019, avente ad oggetto: “Conferimento incarichi di Dirigente Generale delle Aree Istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta regionale e approvazione schema di contratto individuale di lavoro.”;
- VISTO il D.lgs. n.33, del 14 marzo 2013, e s.m.i. in attuazione della legge 190/2012, concernente il riordino delle discipline sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- VISTA la D.G.R. n.71 del 30 gennaio 2020 avente ad oggetto: “Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020-2022. Approvazione”;
- VISTO il D. Lgs. n.118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- VISTO il D.lgs. 14 settembre 2015, n.148 “ Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. “
- VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 e 8 marzo relativi a “Ulteriori disposizioni attuative del decreto -legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo “Ulteriori disposizioni attuative del decreto -legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 “con il quale tutte le misure di cui all’art 1 del succitato decreto

- del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 sono state estese all'intero territorio nazionale;
- VISTO in particolare l'art 2 "Disposizioni finali "del suddetto decreto 9 marzo 2020 in base al quale le disposizioni previste producono gli effetti dalla data del 10 marzo fino al 3 aprile 2020;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- VISTO in particolare l'art. 1 del suddetto decreto del 11 marzo che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha disposto la sospensione di tutte le attività di commercio al dettaglio, ad eccezione di quelle della vendita di generi alimentari, le attività di ristorazione e inerenti ai servizi della persona (estetisti, parrucchieri ...);
- VISTO Il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto in data 14 marzo 2020 a livello nazionale dalle parti sociali e dal Governo, contenente linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio;
- CONSIDERATO che il suddetto Protocollo impegna i datori di lavoro nel caso in cui tale situazione determini sospensione o riduzione dell'attività produttiva ad utilizzare nei confronti dei propri dipendenti tutte le forme di sostegno del reddito rappresentate dagli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previste dalla normativa vigente, in particolare dal D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 e a richiedere l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) solo qualora non trovino applicazione le tutele previste dalla normativa stessa;
- VISTO Il decreto del Presidente del Consiglio n 18 del 17 marzo u.s. "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. "
- VISTO l'art 22 di detto decreto del 17 marzo u.s "Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga" che dispone che *"Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane."*
- CONSIDERATO che al fine di definire le modalità di intervento per l'attuazione delle previsioni di cui all'art. 22 del D.L. n. 18/2020 in materia di cassa integrazione in deroga in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è stato predisposto un accordo quadro;
- CONSIDERATO che il succitato Accordo Quadro è stato condiviso con le part sociali;

- CONSIDERATO** che l' Accordo Quadro per l'utilizzo della cassa integrazione in deroga ai sensi del decreto " Cura Italia" del 17 marzo 2020 n.18 è stato sottoscritto dalle parti sociali e dall'Assessore al ramo in data 24 marzo 2020;
- RITENUTO** pertanto, di dover prendere atto di detto Accordo Quadro che definisce le modalità di intervento per l'attuazione delle previsioni di cui all'art. 22 del D.L. n. 18/2020 in materia di cassa integrazione in deroga, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

Su proposta dell'Assessore al ramo, ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in narrativa che in dispositivo si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto dell'Accordo Quadro che definisce le modalità di intervento per l'attuazione delle previsioni di cui all'art. 22 del D.L. n. 18/2020 in materia di cassa integrazione in deroga, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sottoscritto tra Regione Basilicata e parti sociali in data 24 marzo 2020;
2. di demandare all'Ufficio Politiche del Lavoro gli adempimenti conseguenti;
3. disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul BURB.

L'ISTRUTTORE

("[Inserire Nome e Cognome]")

Firmato digitalmente da
IL RESPONSABILE P.O. **maria leone**
CN = leone maria
C = IT
 (Dott.ssa Maria Leone)

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente da
Maria Carmela Panetta
netta)

CN = Panetta Maria Carmela
 C = IT

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:

Tipologia atto	Scegliere un elemento.	
Pubblicazione allegati	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Allegati non presenti <input type="checkbox"/>
Note	Fare clic qui per immettere testo.	

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.



REGIONE BASILICATA

ACCORDO QUADRO REGIONE BASILICATA PER L'UTILIZZO DELLA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA AI SENSI DEL DECRETO "CURA ITALIA" DEL 17 MARZO 2020 n.18

Su proposta dell'Assessore alle Attività produttive Francesco CUPPARO le organizzazioni sindacali e datoriali di seguito indicate:

- CGIL
- CISL
- UIL
- UGL
- CISAL
- CONF.S.A.L.
- CONFINDUSTRIA BASILICATA
- CONFIMI
- CONFAPI BASILICATA POTENZA
- CONFAPI MATERA
- CONFCOMMERCIO
- CONFARTIGIANATO
- CIA
- CNA
- CONFESERCENTI
- CONFPROFESSIONI
- LEGA COOPERATIVE
- CONFCOOPERATIVE
- AGCI-ASSOCIAZIONE COOP.ITALIANE
- ANPAL Servizi – REGIONE BASILICATA
- DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
- DIRETTORE SEDE REGIONALE INPS
- PRESIDENTE DEL C.C.I.P.I
- CONFAGRICOLTURA
- COLDIRETTI
- UNSIC
- C.L.A.A.I



REGIONE BASILICATA

VISTI:

Il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020

Il Decreto-Legge 2 marzo 2020, n.9

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020

Il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto in data 14 marzo 2020 contenente linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio

Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148

Il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020

art.22 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020 il quale prevede che il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga di cui allo stesso articolo è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data;

il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con il quale sono state ripartite tra le regioni e province autonome le risorse necessarie al finanziamento del trattamento di integrazione salariale in deroga di cui all'art. 22 del D.L. n.18/2020.

PREMESSO CHE:

Il predetto Protocollo del 14 marzo 2020 impegna i datori di lavoro privati ad assumere tutte le iniziative possibili per evitare che la particolare situazione determinata dall'emergenza sanitaria in corso e dalle conseguenti ordinanze emanate dal Governo, d'intesa con le regioni, allo scopo di arginare la diffusione del COVID-19 produca effetti negativi sul piano occupazionale;

lo stesso Protocollo impegna, altresì, i datori di lavoro nel caso in cui tale situazione determini sospensione o riduzione dell'attività produttiva ad utilizzare nei confronti dei propri dipendenti tutte le forme di sostegno del reddito rappresentate dagli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previste dalla normativa vigente, in particolare dal D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 e a richiedere l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) solo qualora non trovino applicazione le tutele previste dalla normativa stessa;

il D.lgs. 14 settembre 2015, n.148 ha operato in chiave di estensione delle tutele reddituali in costanza di rapporto di lavoro, prevedendo nel Titolo II l'operatività di strumenti, quali i Fondi di Solidarietà Bilaterali, destinati ad intervenire in via ordinaria per la copertura di specifici settori non rientranti nella disciplina di cui al Titolo I del medesimo decreto;



REGIONE BASILICATA

Il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, nell'ambito delle misure a sostegno dell'economia per il contrasto al coronavirus, ha introdotto una serie di norme per il sostegno all'occupazione, la difesa del lavoro e del reddito destinando circa 3,3 miliardi per la cassa integrazione in deroga che andrà a coprire anche le aziende con un solo dipendente.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, le Regioni "con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane".

Lo stesso art. 22 introduce una disciplina puntuale relativamente ai destinatari del trattamento di cassa integrazione in deroga, ai termini di durata, ai soggetti competenti al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e alle modalità procedurali da seguire;

RITENUTO

di sottoscrivere tra la Regione Basilicata e le Parti Sociali un accordo quadro finalizzato a definire le modalità di intervento al fine di attuare le previsioni dell'art. 22 del D.L. n. 18/2020, rinviando a successivi accordi tra le Parti gli adeguamenti che si rendano necessari in considerazione di ulteriori misure che saranno adottate a livello nazionale.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo che definisce le modalità di intervento per l'attuazione delle previsioni dell'art. 22 del D.L. n. 18/2020 in materia di cassa integrazione in deroga in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

ART. 2 – AMBITO di APPLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 18/2020 i trattamenti di CIG in deroga sono destinati ai datori di lavoro del settore privato operanti nel territorio della Regione Basilicata ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.



REGIONE BASILICATA

Datori di lavoro sono da considerarsi anche le associazioni di categoria nonché i liberi professionisti iscritti all'albo, all'ordine al collegio professionale di competenza.

I datori di lavoro, come sopra individuati, possono accedere alla prestazione solo se non possono fruire degli ammortizzatori di cui al Decreto Legge 148/2015 CIGO-CIGS- FIS –FONDI DI SOLIDARIETA' BILATERALE, pertanto tutti quei datori di lavoro che effettuano versamenti sui fondi di riferimento dovranno fare ricorso agli strumenti previsti nell'ambito di ciascun fondo.

Pe quelle Aziende che possono accedere solamente alla CIGS /Contratto di solidarieta,' in caso di sospensione del Contratto di solidarieta, che non possono fruire della CIGO COVID-19 , potranno accedere alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga.

Restano esclusi dal trattamento gli enti pubblici comunque denominati, le società a capitale pubblico e i datori di lavoro domestici.

ART. 3 - LAVORATORI BENEFICIARI

Sono beneficiari del trattamento di CIG in deroga i lavoratori subordinati anche a tempo determinato con le seguenti qualifiche:

operai

impiegati

quadri

Rientrano, altresì, tra i beneficiari del trattamento:

- i soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
- i lavoratori somministrati che abbiano terminato i Fondi di Solidarietà
- gli apprendisti, fermo restando che nell'ipotesi in cui in organico vi siano lavoratori non apprendisti la sospensione non può essere riferita ai soli apprendisti;
- I lavoratori intermittenti nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate secondo la media dei tre mesi precedenti;
- i lavoratori agricoli nei limiti delle giornate di lavoro svolte nel medesimo periodo dell'anno precedente ovvero, se l'attività è iniziata in seguito, con riferimento alle giornate lavorate secondo la media dei tre mesi precedenti.

Per i lavoratori con contratto di lavoro a termine l'accesso ai trattamenti di cassa integrazione in deroga deve essere consentito solo per la durata del rapporto in essere e termina contestualmente alla cessazione del rapporto stesso

Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

Il trattamento di GIG in deroga, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.



REGIONE BASILICATA

Art. 4. LAVORATORI ESCLUSI

Restano esclusi dal trattamento di integrazione salariale in deroga:

- a) dirigenti
- b) lavoratori domestici
- c) collaboratori coordinati e continuativi

ART. 5 – DURATA DEL TRATTAMENTO

Così come previsto dall'art. 22 del D.L. n. 18/2020 e a condizione che sussista la copertura finanziaria degli interventi, la CIG in deroga è riconosciuta per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 23 agosto 2020 limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data del 23 febbraio 2020.

Art. 6 ACCORDI SINDACALI PER I DATORI DI LAVORO

I datori di lavoro di cui all'art 2 accedono al trattamento di cassa integrazione in deroga, previo accordo con le OO.SS. dei lavoratori e datoriali comparativamente più rappresentative ad eccezione di quei datori che occupano fino a 5 dipendenti.

I suddetti datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti sono comunque tenuti a comunicare preventivamente l'avvio della procedura di sospensione/riduzione orario di lavoro alle OOSS comparativamente più rappresentative a livello nazionale, o qualora non presenti con le OO.SS territoriali di categoria.

Ai sensi del vigente art. 22 del DL n. 18/2020, l'accordo sindacale può essere concluso anche in via telematica ed è sottoscritto con le OO.SS. dei lavoratori e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, o qualora non presenti con le OO.SS territoriali di categoria, entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione dell'azienda.

A tal fine le parti stabiliscono che l'istanza di CIGD può essere presentata solo a conclusione della procedura sindacale, dovendosi intendere per tale la procedura che prende avvio con la comunicazione formale da parte del datore di lavoro alle rappresentanze sindacali o territoriali di categoria. La procedura si intende comunque conclusa decorsi 5 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

In caso di mancata presentazione delle rappresentanze sindacali o territoriali di categoria alla eventuale convocazione, il datore dovrà dare atto della corretta esplicitazione della procedura allegando alla istanza una dichiarazione di mancato accordo che dovrà contenere la formale convocazione delle organizzazioni sindacali.



REGIONE BASILICATA

Il verbale di accordo deve indicare i seguenti elementi:

- data di avvio procedura sindacale;
- Comunicazione di avvio procedura ai lavoratori;
- Contratto/i di collettivo nazionale di Lavoro applicato;
- che il motivo della sospensione o della riduzione del lavoro che determina il ricorso alla CIGD è conseguenza dell'emergenza epidemiologica e delle misure di contenimento previste dalle autorità preposte ;
- dichiarazione del datore di lavoro attestante che per l'unità produttiva e per i lavoratori interessati dalla domanda non può beneficiare degli ammortizzatori sociali ordinari in costanza di rapporto di lavoro previsti dal TITOLO I e dal TITOLO II del D.lgs. n.148/2015 ovvero che pur potendo beneficiare degli ammortizzatori sociali ordinari in costanza di rapporto di lavoro previsti dal TITOLO I e dal TITOLO II del D.lgs. n.148/2015 ordinari gli stessi non sono applicabili nei confronti di taluni lavoratori in quanto non in possesso dei requisiti soggettivi di accesso ai medesimi;
- periodo richiesto della CIGD avente decorrenza non anteriore al 23/02/2020 il periodo dovrà essere indicato in settimane al fine di consentire la verifica dei periodi massimi di autorizzazione come previsti dal D.L. n. 18/2020;
- indicazione puntuale delle ore di fabbisogno di CIGD (in nessun caso l'istanza potrà essere presentata per un numero di ore superiore a quello indicato nel verbale di accordo);
- numero o elenco dei lavoratori interessati alla sospensione e per i quali sia chiesto il sostegno della CIGD

ART. 7 – PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I datori di lavoro presentano la domanda di avvio procedura CIG in deroga allegando l'accordo stipulato con le OO.SS. o la comunicazione preventiva di avvio procedura nel caso di datori di lavoro fino a 5 dipendenti, attraverso il sistema informativo della Regione Basilicata disponibile sul sito www.lavoro.basilicata.it.

La suddetta domanda dovrà essere stampata e firmata dal legale rappresentante del datore di lavoro anche digitalmente.

La domanda, in regola con la vigente normativa in materia di bollo, corredata dal documento di identità del legale rappresentante e dal verbale di accordo con le OO.SS. o della comunicazione preventiva di avvio procedura nel caso di datori di lavoro fino a 5 dipendenti, dovrà essere inviata esclusivamente via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it entro il giorno successivo a quello dell'avvio telematico della procedura.

In assenza di uno o più elementi indicati, l'istanza sarà rigettata. L'indeterminatezza o l'inesattezza dei dati e l'assenza entro i termini della documentazione richiesta comporta l'inammissibilità della domanda.



REGIONE BASILICATA

L'istanza verrà istruita rigorosamente nell'ordine cronologico di ricezione della domanda trasmessa. Nel caso la domanda sia inammissibile e venga disposto il diniego, resta salva la possibilità di riproporre l'istanza la cui istruttoria sarà effettuata nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione della nuova domanda e comunque delle risorse disponibili.

Le domande presentate con procedure difformi da quanto sopra indicato, non saranno autorizzate.

ART. 8 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Le domande saranno istruite e autorizzate dall'Ufficio Politiche attive del Lavoro della Regione Basilicata, secondo l'ordine cronologico di arrivo.

L'Ufficio Politiche del lavoro della Regione dopo l'istruttoria provvede a redigere apposito provvedimento amministrativo che, entro 48 ore dall'adozione, viene trasmesso all'INPS unitamente alla lista dei beneficiari, dandone comunicazione ai beneficiari.

L'Inps provvede all'erogazione delle prestazioni previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa.

Saranno comunque rigettate le istanze e non ammesse ad istruttoria:

- formulate con l'utilizzo di modulistica diversa da quella predisposta dalla Regione Basilicata;
- presentate oltre i termini previsti dal presente Accordo;
- prive di sottoscrizione da parte del richiedente.

Art. 9 RISORSE

Le autorizzazioni per la CIGD saranno effettuate dalla Regione Basilicata sulla base delle risorse disponibili, di cui all'articolo 22 del D.L. 18/2020, ripartite tra le Regioni e Province Autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, e comunque subordinate alla verifica preventiva della compatibilità finanziaria da parte dell'INPS.

È prevista unicamente la modalità di pagamento diretto da parte di INPS.

Art. 10 MONITORAGGIO

La Regione Basilicata si impegna a monitorare l'andamento delle domande pervenute da parte dei datori di lavoro e a trasmetterlo alle Parti Sociali con report periodici.

La Regione Basilicata provvederà, altresì, anche in collaborazione con INPS, al costante monitoraggio dell'utilizzo delle risorse finanziarie.

L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alla regione. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, la regione non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.



REGIONE BASILICATA

Art. 11 NORME FINALI

Le associazioni sindacali e datoriali costituenti i Fondi di cui all'art.27 del D.lgs. 148/2015 e firmatarie del presente Accordo Quadro si fanno promotrici, ciascuna per le proprie competenze, di una corretta informazione nei confronti dei datori di lavoro in relazione agli adempimenti aziendali ed alle disposizioni di legge vigenti in materia di Fondi di Solidarietà.

Le Parti presenti si impegnano ad effettuare ogni iniziativa utile a garantire la tempestiva attivazione della procedura di cui al presente Accordo da parte dei destinatari.

Le Parti si impegnano, altresì, a monitorare, su richiesta di una delle stesse, lo stato di attuazione del presente Accordo al fine di ulteriori determinazioni che si rendessero necessarie.

Il presente Accordo potrà essere modificato a seguito di ogni ulteriore disposizione normativa, regolamentare o di prassi che intervenga nel periodo di validità dello stesso.

ASSESSORE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

CGIL

CISL

UIL

UGL

CISAL

CONF.S.A.L

CONFINDUSTRIA BASILICATA

CONFIMI

CONFAPI BASILICATA Potenza

CONFAPI Matera



REGIONE BASILICATA

CONFCOMMERCIO _____

CONFARTIGIANATO _____

C.N.A _____

CONFESERCENTI _____

LEGA COOPERATIVE _____

CONFCOOPERATIVE _____

AGCI-ASSOCIAZIONE COOP. ITALIANE _____

ANPAL Servizi- REGIONE BASILICATA _____

DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
del LAVORO _____

DIRETTORE SEDE REGIONALE INPS _____

PRESIDENTE DEL C.C.I.P.I _____

CONFAGRICOLTURA _____

COLDIRETTI _____

CIA _____


CONFPROFESSIONI _____

UNSIK _____



REGIONE BASILICATA

C.L.A.A.I





REGIONE BASILICATA

Le associazioni sindacali e datoriali costituenti i Fondi di cui all'art.27 del D.lgs. 148/2015 e firmatarie del presente Accordo Quadro si fanno promotrici, ciascuna per le proprie competenze, di una corretta informazione nei confronti dei datori di lavoro in relazione agli adempimenti aziendali ed alle disposizioni di legge vigenti in materia di Fondi di Solidarietà.

Le Parti presenti si impegnano ad effettuare ogni iniziativa utile a garantire la tempestiva attivazione della procedura di cui al presente Accordo da parte dei destinatari.

Le Parti si impegnano, altresì, a monitorare, su richiesta di una delle stesse, lo stato di attuazione del presente Accordo al fine di ulteriori determinazioni che si rendessero necessarie.

Il presente Accordo potrà essere modificato a seguito di ogni ulteriore disposizione normativa, regolamentare o di prassi che intervenga nel periodo di validità dello stesso.

ASSESSORE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

CGIL

CISL

UIL

UGL

CISAL

CONF.S.A.L

CONFINDUSTRIA BASILICATA

CONFIMI

CONFAPI BASILICATA Potenza

CONFAPI Matera

CONFCOMMERCIO



Luigi Luca

Tommaso

Luigi



REGIONE BASILICATA



CONFCOMMERCIO

CONFARTIGIANATO

C.N.A

CONFESERCENTI

LEGA COOPERATIVE

CONFCOOPERATIVE

AGCI-ASSOCIAZIONE COOP. ITALIANE

ANPAL Servizi- REGIONE BASILICATA

DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
del LAVORO

DIRETTORE SEDE REGIONALE INPS

PRESIDENTE DEL C.C.I.P.I

CONFAGRICOLTURA

COLDIRETTI

CIA

CONFPROFESSIONI

REGIONE BASILICATA

CONFARTIMMATO	_____
C.N.A.	_____
CONFESRCEENTI	<i>[Handwritten Signature]</i>
LEGA COOPERATIVE	_____
CONFECOOPERATIVE	_____
AGCI-ASSOCIAZIONE COOP. ITALIANE	_____
ANPAL Servizi- REGIONE BASILICATA	_____
DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE del LAVORO	_____
DIRETTORE SEDE REGIONALE RIPS	_____
PRESIDENTE DEI C.C.I.P.P.I.	_____
CONFAGRI-COLTURA	_____
COLIBRETTI	_____
CAI	_____
CONFPROFESSIONI	_____
UNISC	_____



REGIONE BASILICATA

CONFCOMMERCIO _____

CONFARTIGIANATO _____

C.N.A _____

CONFESERCENTI _____

LEGA COOPERATIVE _____

CONFCOOPERATIVE _____

AGCI-ASSOCIAZIONE COOP. ITALIANE *di M. L. C.* _____

ANPAL Servizi- REGIONE BASILICATA _____

DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
del LAVORO _____

DIRETTORE SEDE REGIONALE INPS _____

PRESIDENTE DEL C.C.I.P.I _____

CONFAGRICOLTURA _____

COLDIRETTI _____

CIA _____

CONFPROFESSIONI _____

UNSIK _____



REGIONE BASILICATA

Le associazioni sindacali e datoriali costituenti i Fondi di cui all'art.27 del D.lgs. 148/2015 e firmatarie del presente Accordo Quadro si fanno promotrici, ciascuna per le proprie competenze, di una corretta informazione nei confronti dei datori di lavoro in relazione agli adempimenti aziendali ed alle disposizioni di legge vigenti in materia di Fondi di Solidarietà.

Le Parti presenti si impegnano ad effettuare ogni iniziativa utile a garantire la tempestiva attivazione della procedura di cui al presente Accordo da parte dei destinatari.

Le Parti si impegnano, altresì, a monitorare, su richiesta di una delle stesse, lo stato di attuazione del presente Accordo al fine di ulteriori determinazioni che si rendessero necessarie.

Il presente Accordo potrà essere modificato a seguito di ogni ulteriore disposizione normativa, regolamentare o di prassi che intervenga nel periodo di validità dello stesso.

ASSESSORE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE _____

CGIL _____

CISL _____

UIL _____

UGL _____

CISAL _____

CONFSAL BASILICATA _____

Segr. Gen. Gerardo de Grazia

CONFINDUSTRIA BASILICATA _____

CONFIMI _____

CONFAPI BASILICATA Potenza _____

CONFAPI Matera _____

CONFCOMMERCIO _____



REGIONE BASILICATA

LEGA COOPERATIVE _____

CONFCOOPERATIVE _____

AGCI-ASSOCIAZIONE COOP. ITALIANE _____

ANPAL Servizi- REGIONE BASILICATA _____

DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
del LAVORO _____

DIRETTORE SEDE REGIONALE INPS _____

PRESIDENTE DEL C.C.I.P.I. _____

CONFAGRICOLTURA _____

COLDIRETTI _____

CIA _____

CONFPROFESSIONI _____

UNSIK _____

C.L.A.A.I. _____



REGIONE BASILICATA

Le associazioni sindacali e datoriali costituenti i Fondi di cui all'art.27 del D.lgs. 148/2015 e firmatarie del presente Accordo Quadro si fanno promotrici, ciascuna per le proprie competenze, di una corretta informazione nei confronti dei datori di lavoro in relazione agli adempimenti aziendali ed alle disposizioni di legge vigenti in materia di Fondi di Solidarietà.

Le Parti presenti si impegnano ad effettuare ogni iniziativa utile a garantire la tempestiva attivazione della procedura di cui al presente Accordo da parte dei destinatari.

Le Parti si impegnano, altresì, a monitorare, su richiesta di una delle stesse, lo stato di attuazione del presente Accordo al fine di ulteriori determinazioni che si rendessero necessarie.

Il presente Accordo potrà essere modificato a seguito di ogni ulteriore disposizione normativa, regolamentare o di prassi che intervenga nel periodo di validità dello stesso.



ASSESSORE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE _____

CGIL _____

CISL _____

UIL _____

UGL _____

CISAL _____

CONF.S.A.L _____

CONFINDUSTRIA BASILICATA _____

CONFIMI _____

CONFAPI BASILICATA Potenza _____

CONFAPI Matera _____

CONFCOMMERCIO _____



Fausto Illary



REGIONE BASILICATA

Le associazioni sindacali e datoriali costituenti i Fondi di cui all'art.27 del D.lgs. 148/2015 e firmatarie del presente Accordo Quadro si fanno promotrici, ciascuna per le proprie competenze, di una corretta informazione nei confronti dei datori di lavoro in relazione agli adempimenti aziendali ed alle disposizioni di legge vigenti in materia di Fondi di Solidarietà.

Le Parti presenti si impegnano ad effettuare ogni iniziativa utile a garantire la tempestiva attivazione della procedura di cui al presente Accordo da parte dei destinatari.

Le Parti si impegnano, altresì, a monitorare, su richiesta di una delle stesse, lo stato di attuazione del presente Accordo al fine di ulteriori determinazioni che si rendessero necessarie.

Il presente Accordo potrà essere modificato a seguito di ogni ulteriore disposizione normativa, regolamentare o di prassi che intervenga nel periodo di validità dello stesso.

ASSESSORE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE _____

CGIL _____

CISL _____

UIL _____

UGL _____

CISAL _____

CONF.S.A.L _____

CONFINDUSTRIA BASILICATA _____

CONFIMI _____

CONFAPI BASILICATA Potenza _____

CONFAPI Matera _____

CONFCOMMERCIO _____



[Handwritten signature]



REGIONE BASILICATA

CONFCOMMERCIO

CONFARTIGIANATO

C.N.A

CONFESERCENTI

LEGA COOPERATIVE

CONFCOOPERATIVE

AGCI-ASSOCIAZIONE COOP. ITALIANE

ANPAL Servizi- REGIONE BASILICATA

DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
del LAVORO

DIRETTORE SEDE REGIONALE INPS

PRESIDENTE DEL C.C.I.P.I

CONFAGRICOLTURA

COLDIRETTI

CIA

Luca Gianfrancesco

CONFPROFESSIONI

UNSI



REGIONE BASILICATA

CONFCOMMERCIO _____

CONFARTIGIANATO _____

C.N.A _____

CONFESERCENTI _____

LEGA COOPERATIVE _____

CONFCOOPERATIVE _____

AGCI-ASSOCIAZIONE COOP. ITALIANE _____

ANPAL Servizi- REGIONE BASILICATA _____

DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
del LAVORO _____

DIRETTORE SEDE REGIONALE INPS _____

PRESIDENTE DEL C.C.I.P.I _____

CONFAGRICOLTURA _____

COLDIRETTI _____

CIA _____

CONFPROFESSIONI _____

UNSIK _____

Firmato digitalmente da
MICHELE SALOMONE

CN = SALOMONE MICHELE
O = non presente
C = IT



REGIONE BASILICATA

AltrAssociazione delle MPMI
Via XX Settembre, 87 MATERA
Tel. 0835 240461
Fax 0835 230972

ALTRASSOCIAZIONE CLAI



REGIONE BASILICATA

Art. 11 NORME FINALI

Le associazioni sindacali e datoriali costituenti i Fondi di cui all'art.27 del D.lgs. 148/2015 e firmatarie del presente Accordo Quadro si fanno promotrici, ciascuna per le proprie competenze, di una corretta informazione nei confronti dei datori di lavoro in relazione agli adempimenti aziendali ed alle disposizioni di legge vigenti in materia di Fondi di Solidarietà.

Le Parti presenti si impegnano ad effettuare ogni iniziativa utile a garantire la tempestiva attivazione della procedura di cui al presente Accordo da parte dei destinatari.

Le Parti si impegnano, altresì, a monitorare, su richiesta di una delle stesse, lo stato di attuazione del presente Accordo al fine di ulteriori determinazioni che si rendessero necessarie.

Il presente Accordo potrà essere modificato a seguito di ogni ulteriore disposizione normativa, regolamentare o di prassi che intervenga nel periodo di validità dello stesso.

ASSESSORE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE _____

CGIL _____


CISL _____

UIL _____

UGL _____

CISAL _____

CONF.S.A.L _____

CONFINDUSTRIA BASILICATA  _____

CONFIMI _____

CONFAPI BASILICATA Potenza _____

CONFAPI Matera _____



REGIONE BASILICATA

Art. 11 NORME FINALI

Le associazioni sindacali e datoriali costituenti i Fondi di cui all'art.27 del D.lgs. 148/2015 e firmatarie del presente Accordo Quadro si fanno promotrici, ciascuna per le proprie competenze, di una corretta informazione nei confronti dei datori di lavoro in relazione agli adempimenti aziendali ed alle disposizioni di legge vigenti in materia di Fondi di Solidarietà.

Le Parti presenti si impegnano ad effettuare ogni iniziativa utile a garantire la tempestiva attivazione della procedura di cui al presente Accordo da parte dei destinatari.

Le Parti si impegnano, altresì, a monitorare, su richiesta di una delle stesse, lo stato di attuazione del presente Accordo al fine di ulteriori determinazioni che si rendessero necessarie.

Il presente Accordo potrà essere modificato a seguito di ogni ulteriore disposizione normativa, regolamentare o di prassi che intervenga nel periodo di validità dello stesso.

ASSESSORE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE _____

CGIL _____

CISL _____

UIL _____

UGL _____

CISAL _____

CONF.S.A.L. _____

CONFINDUSTRIA BASILICATA _____

CONFIMI _____

CONFAPI BASILICATA Potenza _____

CONFAPI Matera _____

CONFARTIGIANATO

C.N.A.

CONFESERCENTI

LEGA COOPERATIVE

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the text "UNIONE REGIONALE COOPERATIVE BASILICATA" around the perimeter and "UNIONE REGIONALE COOPERATIVE" in the center.

CONFCOOPERATIVE

AGCI-ASSOCIAZIONE COOP. ITALIANE

ANPAL Servizi- REGIONE BASILICATA

DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
del LAVORO

DIRETTORE SEDE REGIONALE INPS

PRESIDENTE DEL C.C.I.P.I

CONFAGRICOLTURA

COLDIRETTI

CIA

CONFPROFESSIONI

UNSIK



REGIONE BASILICATA

- CONFCOMMERCIO _____
- CONFARTIGIANATO _____
- C.N.A _____
- CONFESERCENTI _____
- LEGA COOPERATIVE _____
- CONFCOOPERATIVE _____
- AGCI-ASSOCIAZIONE COOP. ITALIANE _____
- ANPAL Servizi- REGIONE BASILICATA _____
- DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
del LAVORO _____
- DIRETTORE SEDE REGIONALE INPS _____
- PRESIDENTE DEL C.C.I.P.I _____
- CONFAGRICOLTURA _____
- COLDIRETTI _____
- CIA _____
- CONFPROFESSIONI _____
- UNSI _____

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)



REGIONE BASILICATA

CONFCOMMERCIO

CONFARTIGIANATO

C.N.A.

Antonio M. S. ...

CONFESERCENTI

LEGA COOPERATIVE

CONFCOOPERATIVE

AGCI-ASSOCIAZIONE COOP. ITALIANE

ANPAL Servizi- REGIONE BASILICATA

DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
del LAVORO

DIRETTORE SEDE REGIONALE INPS

PRESIDENTE DEL C.C.I.P.I

CONFAGRICOLTURA

COLDIRETTI

CIA

CONFPROFESSIONI

UNSIK



REGIONE BASILICATA

Le Parti si impegnano, altresì, a monitorare, su richiesta di una delle stesse, lo stato di attuazione del presente Accordo al fine di ulteriori determinazioni che si rendessero necessarie.

Il presente Accordo potrà essere modificato a seguito di ogni ulteriore disposizione normativa, regolamentare o di prassi che intervenga nel periodo di validità dello stesso.

ASSESSORE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE _____

CGIL _____

CISL _____

UIL _____

UGL _____

CISAL _____

CONF.S.A.L _____

CONFINDUSTRIA BASILICATA _____

CONFIMI _____

CONFAPI BASILICATA Potenza _____

CONFAPI Matera _____

CONFCOMMERCIO _____

CONFARTIGIANATO _____

C.N.A _____



REGIONE BASILICATA

CONFARTIGIANATO

C.N.A

CONFESERCENTI

LEGA COOPERATIVE

CONFCOOPERATIVE

Il Presidente
Giuseppe Bruno

AGCI-ASSOCIAZIONE COOP. ITALIANE

ANPAL Servizi- REGIONE BASILICATA

DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
del LAVORO

DIRETTORE SEDE REGIONALE INPS

PRESIDENTE DEL C.C.I.P.I

CONFAGRICOLTURA

COLDIRETTI

CIA

CONFPROFESSIONI

UNSIK



REGIONE BASILICATA

CONFARTIGIANATO

C.N.A

CONFESERCENTI

LEGA COOPERATIVE

CONFCOOPERATIVE

AGCI-ASSOCIAZIONE COOP. ITALIANE

ANPAL Servizi- REGIONE BASILICATA

DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
del LAVORO

DIRETTORE SEDE REGIONALE INPS

PRESIDENTE DEL C.C.I.P.I

CONFAGRICOLTURA

COLDIRETTI

CIA

CONFPROFESSIONI

UNSIK


UNSIK associazione territoriale di Potenza PZ46
Via Rossini 3 - 85100 Potenza - Tel. e Fax 0971.470047
C.F. 96004500769

Dem. L. L. L.



REGIONE BASILICATA

Art. 11 NORME FINALI

Le associazioni sindacali e datoriali costituenti i Fondi di cui all'art.27 del D.lgs. 148/2015 e firmatarie del presente Accordo Quadro si fanno promotrici, ciascuna per le proprie competenze, di una corretta informazione nei confronti dei datori di lavoro in relazione agli adempimenti aziendali ed alle disposizioni di legge vigenti in materia di Fondi di Solidarietà.

Le Parti presenti si impegnano ad effettuare ogni iniziativa utile a garantire la tempestiva attivazione della procedura di cui al presente Accordo da parte dei destinatari.

Le Parti si impegnano, altresì, a monitorare, su richiesta di una delle stesse, lo stato di attuazione del presente Accordo al fine di ulteriori determinazioni che si rendessero necessarie.

Il presente Accordo potrà essere modificato a seguito di ogni ulteriore disposizione normativa, regolamentare o di prassi che intervenga nel periodo di validità dello stesso.

ASSESSORE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE _____

CGIL _____

CISL _____

UIL _____

UGL _____

CISAL  _____

CONF.S.A.L _____

CONFINDUSTRIA BASILICATA _____

CONFIMI _____

CONFAPI BASILICATA Potenza _____

CONFAPI Matera _____



REGIONE BASILICATA

Le Parti si impegnano, altresì, a monitorare, su richiesta di una delle stesse, lo stato di attuazione del presente Accordo al fine di ulteriori determinazioni che si rendessero necessarie.

Il presente Accordo potrà essere modificato a seguito di ogni ulteriore disposizione normativa, regolamentare o di prassi che intervenga nel periodo di validità dello stesso.

ASSESSORE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE _____

CGIL _____

CISL _____

UIL _____

UGL _____

CISAL _____

CONF.S.A.L _____

CONFINDUSTRIA BASILICATA _____

CONFIMI _____

CONFAPI BASILICATA Potenza _____

CONFAPI Matera _____

CONFCOMMERCIO _____

CONFARTIGIANATO _____

Antonio Dell'Antonio

C.N.A _____



REGIONE BASILICATA

CONFCOMMERCIO _____

CONFARTIGIANATO _____

C.N.A _____

CONFESERCENTI _____

LEGA COOPERATIVE _____

CONFCOOPERATIVE _____

AGCI-ASSOCIAZIONE COOP. ITALIANE _____

ANPAL Servizi- REGIONE BASILICATA _____

DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
del LAVORO _____

DIRETTORE SEDE REGIONALE INPS _____

PRESIDENTE DEL C.C.I.P.I _____

CONFAGRICOLTURA _____

COLDIRETTI _____

CIA _____

CONFPROFESSIONI *BASILICATA* _____ *Carlucci*

UNSIK _____



REGIONE BASILICATA

CONFCOMMERCIO

CONFARTIGIANATO

C.N.A.

CONFESERCENTI

LEGA COOPERATIVE

CONFCOOPERATIVE

AGCI-ASSOCIAZIONE COOP. ITALIANE

ANPAL Servizi- REGIONE BASILICATA

DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE

del LAVORO

DIRETTORE SEDE REGIONALE INPS

PRESIDENTE DEL C.C.I.P.I

CONFAGRICOLTURA

COLDIRETTI

CIA

CONFPROFESSIONI

UNSIK



REGIONE BASILICATA

V. J. Gallo

CONFAPI Matera

CONFCOMMERCIO

CONFARTIGIANATO

C.N.A

CONFESERCENTI

LEGA COOPERATIVE

CONFCOOPERATIVE

AGCI-ASSOCIAZIONE COOP. ITALIANE

ANPAL Servizi- REGIONE BASILICATA

DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
del LAVORO

DIRETTORE SEDE REGIONALE INPS

PRESIDENTE DEL C.C.I.P.I

CONFAGRICOLTURA

COLDIRETTI



REGIONE BASILICATA

CONFARTIGIANATO

C.N.A

CONFESERCENTI

LEGA COOPERATIVE

CONFCOOPERATIVE

AGCI-ASSOCIAZIONE COOP. ITALIANE

ANPAL Servizi- REGIONE BASILICATA

DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
del LAVORO

DIRETTORE SEDE REGIONALE INPS

PRESIDENTE DEL C.C.I.P.I

Antonio Di Iorio

CONFAGRICOLTURA

COLDIRETTI


CIA

CONFPROFESSIONI


UNSIK

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data

31.03.2020

al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

